

(N. 1504)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DI NICOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1981

Modifica dell'articolo 102 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche, concernente la legge bancaria

ONOREVOLI SENATORI. — Il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1938, numero 141, e successive modificazioni ed integrazioni, che, nel complesso, costituisce ancora la legge bancaria, preannunciò all'articolo 104 l'emanazione di un testo unico di cui siamo ancora in attesa.

Nel frattempo, la realtà socio-economica del Paese ha subito grandi ed incomparabili trasformazioni, le quali ovviamente si sono ripercosse anche sul sistema bancario, nel cui tessuto hanno inciso profondamente.

Tale evoluzione non ha trovato però riscontro nella disciplina normativa di questo importantissimo settore, che continua ad essere regolamentato in maniera talora inadeguata e, spesso, anacronistica.

Si prendano ad esempio le casse rurali ed artigiane, le quali — com'è noto — occupano di fatto un posto di particolare rilievo nel sistema bancario italiano, assol-

vendo a tutta una larga serie di servizi che ne fanno ormai uno strumento di credito apprezzato ed insostituibile nell'ambito delle comunità dove operano.

Eppure, questi benemeriti organismi, che all'estero e, soprattutto, in Germania hanno riconoscimenti e dignità pari agli altri istituti di credito, in Italia continuano, purtroppo, ad essere considerati dal legislatore come se fossero di seconda categoria.

E dire che dal 1883, anno in cui fecero la loro prima apparizione a Padova con la fondazione ad opera del senatore Wollemborg della prima cassa di prestiti, è trascorso quasi un secolo durante il quale le casse rurali hanno dimostrato largamente di svolgere una funzione niente affatto secondaria o di rincalzo rispetto alle altre aziende di credito, comprese quelle di interesse nazionale.

Non si capisce perchè mai allora debba sopravvivere nella legge bancaria, che pu-

re di fronte ai controlli pone sullo stesso piano tutte le aziende di credito, qualunque ne sia la natura, una norma come l'articolo 102 che riguarda soltanto alcune di esse.

Dispone la succitata norma, infatti, che soltanto l'istituto di emissione, gli istituti di credito di diritto pubblico, le banche di interesse nazionale e le casse di risparmio aventi un patrimonio di almeno 50 milioni di lire possono porre a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo l'estratto del saldo-conto che un loro funzionario è autorizzato a dichiarare conforme alle scritture conta-

bili, attestando altresì che il credito è vero e liquido.

Analoga facoltà non è prevista per le casse rurali, le quali per la somministrazione della prova scritta del credito vantato debbono, invece, sobbarcarsi all'onere (non soltanto di natura finanziaria) dell'autenticazione da parte di un notaio dell'estratto delle proprie scritture contabili.

Per le considerazioni che precedono, onorevoli colleghi, ho predisposto il seguente disegno di legge, volto a sopprimere una discriminazione inutile e, per di più, penalizzante.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

La facoltà di cui all'articolo 102 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, è estesa anche alle Casse rurali ed artigiane.